



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del giorno 08.10.2014

79

N. _____

Oggetto: Fusione di Webred in Centralcom S.p.A. ed approvazione del nuovo Statuto di Umbriadigitale Scari
Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di novembre alle ore 9,45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOLLA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhina		A
RICCARDI Carla	P		TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio	P		BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco	P		GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota 133551 del 24.9.2014 la partecipata Centralcom S.p.A. ha comunicato le sue decisioni in ordine alla sua fusione in Webred S.p.A.;

Considerato che il Comune di Terni è azionista di Centralcom e di Webred, di cui detiene rispettivamente quote per un valore dell'11% e dell'1,45%;

Che la Giunta Comunale con deliberazione 74 del 5.3.2014 ha già approvato di valutare positivamente il piano di riassetto regionale di riordino della filiera regionale ICT ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 74/3.2.2014;

Rilevato che l'organo amministrativo della Centralcom e quello di Webred hanno predisposto il progetto di fusione per incorporazione trasmettendolo al Comune di Terni con nota 137476 del 2.10.2014 ed hanno convocato l'assemblea dei soci per il giorno 24.10.2014;

Che è stato reso disponibile il nuovo Statuto della Webred S.p.A., società incorporata, recante le modifiche dovute alla fusione stessa.

Richiamate le ragioni che giustificano l'operazione di fusione per incorporazione di cui al citato progetto, sia sotto il profilo giuridico che economico e dato atto quindi della volontà a suo tempo espressa dalla Giunta Regionale dell'Umbria con propria deliberazione 78/2014 di procedere alla predetta operazione di carattere societario straordinario riordinando l'intera filiera del settore ICT per giungere alla costituzione della nuova struttura funzionale denominata Umbria Digitale;

Dato atto che a seguito della fusione al Comune di Terni saranno assegnate n. 140.529,63 azioni della società Centralcom con una percentuale del 3,51% in una società controllata al 76,92% dalla Regione dell'Umbria;

Evidenziata la necessità, al fine di consentire l'intervento

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

09 OTT. 2014
09 OTT. 2014

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Sindaco
- Sviluppo Economico/ Aziende
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0141833** del 09/10/2014 ore 12:35

Tit 001.009.001

nell'assemblea degli azionisti di Centralcom e di Webred, che il rappresentante del Comune di Terni sia autorizzato dall'organo competente a deliberare in merito al progetto di fusione;

Atteso che la partecipazione a società interamente pubbliche come Webred e controllate dalla Regione dell'Umbria è sicuramente opportuno per il Comune di Terni in una logica di messa a sistema delle competenze e delle decisioni istituzionali dei diversi elementi che costituiscono il sistema delle autonomie locali regionali;

Ravvisata l'opportunità di ritenere strategica la missione istituzionale della partecipata Webred, che sarà perseguita nel futuro dalla società Umbria Digitale Scarl così come previsto dalla Legge regionale 9/2014 che all'art. 11 disciplina espressamente l'ipotesi di razionalizzazione societaria oggetto del presente atto e la costituzione di Umbria digitale società consortile a responsabilità limitata come prodotto finale dell'operazione;

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Regionale 391 del 7.4.2014 è stato già stabilito che il futuro organico di Umbria Digitale Scarl terrà conto di "percorsi di mobilità di alcune unità di personale provenienti da Umbria servizi Innovativi" "correlate a talune funzioni informatiche e informative che saranno espletate da Umbria Digitale";

Vista la nota prot. 133551 del 24/9/2014 sulle determinazioni da assumere che contiene l'invito a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il 24.10.2014, il progetto di fusione per incorporazione, il nuovo Statuto di Umbriadigitale scarl, il prospetto di con cambio azionario, la relazione degli organi amministrativi ex art. 2591 quinquies codice civile, la ricevuta dell'avvenuto deposito del progetto di fusione i bilanci delle due società oggetto di razionalizzazione ;

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Regionale n.391 del 07.4.2014 è stato stabilito che il futuro organico di Umbria Digitale Scarl terrà conto di "percorsi di mobilità di alcune unità di personale proveniente da Umbria Servizi Innovativi" correlate a talune funzioni informatiche e informative che saranno espletate da Umbria Digitale;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge Regionale 9 del 29.04.2014;

Visto Part. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs 267/2000;

Visto Part.107 D.lgs 267/2000;

Visto l'art., comma 27, della legge 244/2007 (finanziaria 2008);

Visti gli articoli 2501 quinquies e sexies e, 2505 e 2505 bis del codice civile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico / Aziende Dott. M. Pertichetti, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267 in data 02.10.2014;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267 in data 07.10.2014;

Visto l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) ,commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 134 TU 267/2000

Considerato che sul presente atto dovrà esprimersi, prima dell'esame da parte del Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutto quanto sopra premesso

Con voti unanimi

DELIBERA

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

❖ di proporre al Consiglio Comunale

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, della fusione per incorporazione della partecipata Webred in Centralcom, come risulta dal Progetto di fusione, che unitamente alla documentazione trasmessa con PEC 137476 del 2.10.2014 composta da Statuto sociale della rinveniente UmbriaDigitale Scarl, prospetto di concambio . azionario, relazione degli organi amministrativi ex art. 2591 quinquies codice civile, bilanci societari depositati in camera di commercio relativamente all'esercizio 2013 costituiscono allegati parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo Statuto di Umbriadigitale Scarl nella forma allegata al presente atto del quale, costituisce parte integrante;
- 3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci delle società per deliberare in merito a:
approvazione del progetto di fusione ed approvazione del nuovo statuto di Umbriadigitale Scarl.;
- 4) di incaricare il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Aziende di provvedere alle comunicazioni di legge precisando che la presente deliberazione è integrativa della precedente 170 del 24.05.2012 "ricognizione delle società partecipate";
- 5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n. 79 del 08.10.2014

STATUTO

UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Denominazione e composizione Sociale

1. In attuazione dell'art. 11 della l.r. del 29/04/2014, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 c.c. e segg., denominata: "UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l."
2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello *in house providing* di cui all'ordinamento comunitario e interno.
3. La Regione e i Soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano su Umbria Digitale s.c.a.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nel presente Statuto e dalla Convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, stipulata tra tutti i Soci, di seguito detta "Convenzione".

Articolo 2 – Sede

1. La Società ha sede in Perugia all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo amministrativo.
2. Il domicilio dei Soci per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 – Finalità

1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.
2. La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n.

31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

5. La società può altresì compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; al medesimo fine e con le limitazioni di cui al precedente comma, essa può pure prestare, nel proprio interesse, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

2. La Società può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente delibera per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 – Soci consorziati

1. Sono Soci consorziati della Società Consortile: la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la Società consortile Umbria Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti e gli organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria.
2. I diritti di ogni Socio nei confronti della Società, salvo quelli inerenti l'esercizio del controllo in sede di Unità di Controllo di cui all'art. 30, sono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale.
3. Con la Convenzione sono regolati modalità e termini a garanzia della rappresentanza degli Enti consorziati nella Unità di Controllo istituita ai sensi dell'art. 30 per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Articolo 6 – Ammissione di nuovi Soci

1. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali tra quelli indicati all'art. 5 e previa sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 7 – Obblighi dei Soci

1. I Consorziati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, ad osservare scrupolosamente lo Statuto, la Convenzione, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali, nonché a versare i contributi consortili e a partecipare all'attività della Società.

Articolo 8 – Partecipazioni

1. Stante la natura pubblica dei Soci, la loro partecipazione alla Società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono sottoposti alla disciplina e ai controlli della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III – CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE, BILANCIO

Articolo 9 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), suddiviso in quote come per legge, interamente posseduto da enti pubblici, ai sensi di legge.

Articolo 10 - Trasferimento quote

1. Le quote sono trasferibili per atto fra vivi solo a favore dei soggetti pubblici indicati all'articolo 5 e con il preventivo gradimento dell'Assemblea, previa sottoscrizione della Convenzione.
2. E' escluso il vincolo a favore di terzi.

Articolo 11 – Inefficacia

1. La cessione di quote e la costituzione di pegno sulle stesse, attuati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 12 - Aumento di capitale

1. In caso di aumento di capitale sociale, spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni possedute, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2481 c.c..

Articolo 13 - Riserva legale

1. La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.
2. La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Articolo 14 - Patrimonio e Fondo consortile

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio;
 - b) dal fondo di riserva legale costituito con l'accantonamento dell'utile di esercizio.
2. Il Fondo consortile, ex art. 2615 ter c.c., è costituito:
 - a) dalle quote consortili ordinarie, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso secondo quanto previsto nel Budget di previsione predisposto dall'organo amministrativo e approvato dai soci come previsto dall'art. 15, con lo scopo di coprire i costi necessarie per erogare i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali che vengono garantiti ad ogni socio;
 - b) dalle quote consortili ordinarie a conguaglio, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso dall'organo amministrativo, entro il mese di novembre di ogni anno con lo scopo di coprire l'eventuale eccedenza del totale dei costi per garantire i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali della società stimate nel Budget preventivo rispetto al totale dei medesimi costi che risulteranno a consuntivo nel Bilancio d'esercizio.
3. La società si dota di apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, per la determinazione analitica dei contributi al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c. e relativi criteri di riparto ai soci, al quale si atterrà l'organo amministrativo. L'assemblea dei soci delibera favorevolmente il Regolamento con le maggioranze previste per le deliberazioni delle modifiche dello statuto
4. Il Fondo Consortile, che garantisce le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, accoglie la sintesi del risultato dell'esercizio una volta accantonata la relativa quota al fondo di riserva come previsto all'art. 13, e diminuisce per la coperture di perdite. Per l'intera durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile.

Articolo 15 - Esercizio sociale – Bilancio, budget di previsione e Piano triennale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude al 31 Dicembre.
2. L'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio redatto con l'osservanza degli articoli dal 2423 al 2431 del c.c..
3. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 23, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, nonché alla Unità di Controllo di cui all'art. 30. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

4. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni:

- a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;
- b) gli acquisiti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto;
- c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;
- d) gli impegni finanziari per la Società superiori al trenta per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

5. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci.

6. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

7. Nel Budget di previsione è determinata la quota di contributo annuale che ogni socio dovrà corrispondere al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c., come previsto dall'art. 14.

8. Il Budget di previsione, con la determinazione dei costi da sostenere per la remunerazione dei fattori produttivi utilizzati ed il riparto degli stessi in capo ai soci che dovranno provvedere a corrisponderli alla società, in base all'utilizzo dei servizi ricevuti, è corredato dalla relazione dell'organo amministrativo di commento ed è allegato al piano annuale delle attività per l'esercizio successivo.

9. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale.

10. L'eventuale residuo attivo di bilancio è accantonato ai sensi degli artt. 13 e 14.

11. E' vietata la distribuzione di utili, salvo la eventuale ripartizione dei risultati di gestione tra i soci in proporzione agli oneri da questi sostenuti.

12. Il capitale sociale può essere ridotto, mediante rimborso ai soci, nei soli casi di esuberanza dello

stesso o in ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più consorziati.

Art. 16 – Responsabilità

1. Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la società, con il proprio patrimonio.
2. In nessun caso i soci partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedano versamenti di contributi in denaro o qualunque natura.

TITOLO IV – ORGANI

Articolo 17 - Organi Sociali

1. Gli organi Sociali sono:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

L'assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti legali aziende dei Soci partecipanti o loro delegati.

Articolo 18 - Decisioni dei Soci – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'assemblea delibera con il voto favorevole e con la presenza, in proprio o per delega, dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Nell'espressione del voto i soci si attengono a quanto stabilito dalla Convenzione. Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c., del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico;
- c) l'adozione dei regolamenti interni;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;
- e) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, tenendo conto della vigente normativa in materia per le Società a partecipazione pubblica;
- f) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c., degli interventi

straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previsti nel Piano triennale ed annuale approvato ai sensi della lettera b.

- g) la nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 9/2014, e la determinazione del compenso;
- h) di deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e del Sindaco;
- i) di deliberare sulla riduzione del capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- j) di deliberare sulla riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del medesimo;
- k) di deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Società;
- l) la nomina dei liquidatori, della loro sostituzione e dei loro poteri.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione del piano triennale e annuale di attività e relativi budget.
2. L'Assemblea è altresì convocata entro sette giorni quando vi sia la richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei Soci o dall'Organo di Controllo.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
4. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Articolo 20 - Intervento alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e partecipare alle consultazioni scritte o alla manifestazione di consenso per iscritto, tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento dei contributi.
2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro Socio.
3. Ogni Socio esprime tanti voti in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale.

Articolo 21 - Presidenza della Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico della Società o, in mancanza, da persona al momento designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio.
2. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Segretario ed inoltre, quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o, per obbligo di legge, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 22 – Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea dei Soci.

Articolo 23 – Poteri dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa rappresentanza, di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.
2. L'Amministratore Unico predispone, nell'ambito della delega conferita al medesimo dalla Convenzione, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione e li trasmette ai Soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro osservazioni affinché possano essere apportati gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 31 dicembre.
3. L'Amministrazione Unico, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci e alla Unità di Controllo di cui all'art. 30 le relazioni semestrali in merito:
 - a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sua prevedibile evoluzione;
 - b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel piano annuale di attività;
 - c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

Articolo 24 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.
4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

TITOLO V - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Articolo 25 - Bilancio e avanzi di gestione

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nei limiti ed in presenza dei presupposti di legge, il bilancio può essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro un termine superiore a centoventi giorni.
4. La società potrà ricevere dai soci versamenti e/o anticipazioni sotto qualsiasi forma, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a copertura perdite, senza diritto di restituzione, e/o finanziamenti, fruttiferi o meno di interessi, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Salvo diversa determinazione per iscritto, i suddetti versamenti, anticipazioni e finanziamenti, sono infruttiferi di interessi.

TITOLO VI

Articolo 26 - Verbalizzazione assemblee

1. Le assemblee possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede Sociale, purché sia assicurata per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:
 - la possibilità di identificazione reciproca;
 - la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale;
 - la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, le riunioni assembleari si considerano, svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

3. La verbalizzazione è effettuata dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società è sciolta di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. I liquidatori sono nominati dall'assemblea, che delibera lo scioglimento della Società e ne stabilisce anche obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge.
3. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, dedotti il capitale Sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni anche fideiussorie a carico dei singoli consorziati ancora in essere sono devolute alla Regione Umbria.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - Regolamento interno della Società

1. L'assemblea, per assicurare il migliore funzionamento della Società, può dotarsi di un regolamento interno relativo al funzionamento degli organi Sociali ed alle procedure da adottare per garantire la qualità dei servizi e l'economicità della gestione.

Articolo 29 - Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili.

Articolo 30 – Controllo dei Soci

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "Unità di Controllo", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante la Convenzione tra Soci. In particolare la

Unità di Controllo è investita di tutti i poteri di controllo definiti nel presente Statuto e nella Convenzione sottoscritta dai Soci.

2. Ai fini del diritto di controllo da parte dei Soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione.
3. L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione dei dati richiesti.

Articolo 31 – Foro competente

1. Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari saranno sottoposte al Foro di Perugia.

ALLEGATO A

CENTRALCOM S.p.A.


Viale Centova, 6 – Perugia
Cod. Fisc. e numero di iscrizione Registro Imprese di Perugia n. 03761180961
n. R.E.A. 235052, Cap. Soc. 1.078.431,37 i.v.

WEBRED S.p.A.

Via XX Settembre, 150/A - Perugia
Cod. Fisc. e numero di iscrizione Registro Imprese di Perugia n. 00271540544
n. R.E.A. 103693, Cap. Soc. € 1.560.000,00 i.v.

***Progetto di fusione per incorporazione
di Webred spa in Centralcom spa***

articolo 2501 – ter codice civile



INDICE

1	TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE.....	3
1.1	Società incorporante.....	3
1.2	Società incorporanda	3
2	STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.....	4
3	RAPPORTO DI CAMBIO.....	4
4	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE.....	5
5	DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE.....	5
6	DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE	5
7	TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E DI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DALLE PARTECIPAZIONI.....	5
8	VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.....	6

L'Amministratore Unico di **Centralcom S.p.A.** ("*Società Incorporante*" o "*Centralcom*") e il Consiglio di Amministrazione di **Webred S.p.A.** ("*Società Incorporanda*" o "*Webred*") hanno redatto di concerto, ai sensi degli articoli 2501-ter e seguenti del codice civile, il presente Progetto di Fusione relativo alla Fusione di Webred S.p.A. in Centralcom S.p.A.

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio che assolvono all'informativa richiesta dall'articolo 2501-quater c.c.

I TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE

1.1 Società Incorporante

Centralcom S.p.A., con sede in Perugia, Viale Centova n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato 1.078.431,37 euro, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia n. 03761180961, iscritta al R.E.A. n. 235052.

Alla data del presente progetto di Fusione il capitale della Società, pari a 1.078.431,37 euro, diviso in 107.843.137 azioni da 0,01 euro, risulta così composto:

Soci	Numero azioni	Valore nominale	Percentuale
Regione Umbria	54.946.078	549.460,78	50,95%
Comune di Perugia	15.098.039	150.980,39	14,00%
Comune di Terni	11.862.745	118.627,45	11,00%
Comune di Città di Castello	8.627.451	86.274,51	8,00%
Comune di Foligno	8.627.451	86.274,51	8,00%
Comune di Orvieto	8.627.451	86.274,51	8,00%
Consorzio SIR	53.922	539,22	0,05%
TOTALI	107.843.137	1.078.431,37	100,00%

1.2 Società Incorporanda

Webred S.p.A. con sede in Perugia, Via XX Settembre n. 150/A, capitale sociale 1.560.000,00 euro, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia n. 00271540544, iscritta al R.E.A. n. 103693.

Alla data del presente progetto di Fusione il capitale della Società, pari a 1.560.000 euro, diviso in 3.000.000 di azioni del valore nominale di 0,52 euro, risulta così composto:

Soci	Numero azioni	Valore nominale	Percentuale
Regione Umbria	2.522.280	1.311.585,60	84,08%
Provincia di Perugia	205.680	106.953,60	6,86%
Comune di Perugia	78.900	41.028,00	2,63%
Comune di Terni	43.500	22.620,00	1,45%
Comune di Spoleto	30.840	16.036,80	1,03%
Provincia di Terni	30.480	15.849,60	1,02%
Comunità Montana del Trasimeno	30.000	15.600,00	1,00%
Comune di Orvieto	30.000	15.600,00	1,00%
Comune di Città di Castello	19.320	10.046,40	0,64%
Comune di Foligno	7.680	3.993,60	0,26%
Comune di Bastia	1.320	686,40	0,04%
TOTALI	3.000.000,00	1.560.000,00	100,00%

2 STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In concomitanza con la fusione, Centralcom sarà trasformata in società consortile a responsabilità limitata e modificherà la propria ragione sociale in Umbria Digitale scarl, pertanto lo statuto vigente di Centralcom verrà modificato al fine di recepire gli effetti della trasformazione eterogenea della società. Si allega, quindi, alla lettera A il nuovo statuto adottato dalla società incorporante a seguito della Fusione.

3 RAPPORTO DI CAMBIO

La società incorporante all'esito della Fusione e della contestuale trasformazione in società consortile a responsabilità limitata modificherà l'ammontare del capitale sociale dagli attuali 1.078.431,37 euro a 4.000.000 di euro che, in funzione del valore economico delle società, verrà attribuito quanto a 864.184,58 euro ai soci di Centralcom e quanto a 3.135.815,42 euro ai soci di Webred, in funzione delle azioni attualmente detenute in ciascuna società.

Inoltre il capitale sociale, composto da azioni, sarà suddiviso in quote, coerentemente con la trasformazione di Centralcom in società consortile a responsabilità limitata.

Pertanto il capitale sociale di Centralcom, sulla base del rapporto tra i valori economici delle due società partecipanti alla fusione e delle quote di partecipazione attualmente detenute dai soci nelle due società, all'atto della Fusione sarà così ripartito:

Compagnie sociali di Centralcom post fusione	Assegnazione delle quote agli attuali soci di Centralcom	Assegnazione delle quote agli attuali soci di Webred	Valore nominale delle quote post fusione	Percentuale di partecipazione
Regione Umbria	440.302,04	2.636.468,17	3.076.770,21	76,92%
Comune di Perugia	120.985,84	82.471,95	203.457,79	5,09%
Comune di Terni	95.060,30	45.469,32	140.529,63	3,51%
Comune di Città di Castello	69.134,77	20.194,65	89.329,42	2,23%
Comune di Foligno	69.134,77	8.027,69	77.162,45	1,93%
Comune di Orvieto	69.134,77	31.358,15	100.492,92	2,51%
Consorzio SIR	432,10	-	432,10	0,01%
Provincia di Perugia		214.991,51	214.991,51	5,37%
Comune di Spoleto		32.236,18	32.236,18	0,81%
Provincia di Terni		31.859,88	31.859,88	0,80%
Comunità Montana del Trasimeno		31.358,15	31.358,15	0,78%
Comune di Bastia		1.379,76	1.379,76	0,03%
TOTALI	864.184,58	3.135.815,42	4.000.000,00	100,00%

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Le quote della società incorporante saranno assegnate con l'Atto di Fusione. Contestualmente le azioni attualmente detenute dai soci di Centralcom e Webred saranno oggetto di integrale annullamento.

5 DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE

Le quote assegnate per effetto della Fusione avranno godimento regolare.

6 DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504 -bis c.c. e dell'articolo 172 comma 9 del tuir, dall'inizio dell'esercizio in corso alla data dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Con tale iscrizione, la società incorporante diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti mediante la fusione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

7 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E DI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DALLE PARTECIPAZIONI

Nessuno, non essendovene i presupposti.

8 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI


Non sussistono vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Perugia, 23 Giugno 2014

Centralcom S.p.A.
L'Amministratore Unico
Stefano Bigaroni



Webred S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Rossetti



ALLEGATI:

- Statuto Centralcom contenente le modifiche apportate in concomitanza con la Fusione.

WEBRED SPA

Sede in Perugia – via xx Settembre 150/A

Capitale Sociale i.v. € 1.560.000,00

Reg. Imprese di Perugia al n. 00271540544

REA Perugia al n. 103693

**Relazione ex art. 2501 quinquies c.c.
del Consiglio di Amministrazione Webred SpA**

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione della Webred S.p.A. in Centralcom S.p.A..

Di seguito vengono esaminati gli aspetti salienti del progetto di fusione cui si rimanda.

Le motivazioni all'operazione

La Vostra società, in esecuzione delle recenti disposizioni regionali adottate in materia di riordino del settore ICT a partire dalla D.G.R. n° 659/2013 fino alla recente D.G.R. n° 391/2014 ed in considerazione dell'art. 7 e 11 della L.R. n° 9/2014 avente ad oggetto "*Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale*", ha predisposto il progetto di fusione per l'incorporazione della Webred SpA in Centralcom SpA e la contestuale trasformazione in Umbria Digitale Scarl.

Tali operazioni sono finalizzate a ridurre i soggetti operanti nel settore ICT regionale e nel contempo a garantire le sinergie necessarie allo sviluppo della società dell'informazione razionalizzando gli assetti organizzativi esistenti, integrando i processi tra i vari soggetti pubblici e valorizzando le professionalità e le competenze esistenti. Quanto sopra per il miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo.

All'atto di fusione in Centralcom SpA si procederà, come sopra indicato, alla contestuale trasformazione della stessa nella società consortile a responsabilità limitata "*Umbria Digitale*".

Gli effetti giuridici

A seguito della fusione e della contestuale trasformazione, Centralcom si trasformerà in una società consortile a responsabilità limitata con un capitale sociale di euro 4.000.000 suddiviso in quote, modificando la propria ragione sociale in Umbria Digitale scarl. Al progetto di fusione è stato pertanto allegato il nuovo statuto di Umbria Digitale.



La situazione patrimoniale al 31.12.2013 e criteri di redazione

La fusione per incorporazione della società Webred S.p.A. nella società Centralcom S.p.A. viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2013 che, ai sensi dell'articolo 2501-quater c.c., coincidono con i rispettivi bilanci di esercizio approvati dalle rispettive assemblee dei soci.

I bilanci sono stati redatti secondo i principi contabili nazionali, statuiti dall'articolo 2426 c.c., e sono stati oggetto di revisione contabile con esito favorevole da parte dei rispettivi organi di revisione legale.

Il rapporto di concambio

Il rapporto di cambio è stato determinato di concerto tra le due società avendo come riferimento i patrimoni netti contabili di Centralcom S.p.A. e Webred S.p.A. eventualmente rettificati, sulla base di un metodo di valutazione patrimoniale semplice, al fine di esprimere il valore corrente dei complessi aziendali.

In particolare il processo valutativo è stato sviluppato secondo i principi che seguono:

- a) come anticipato, è stato adottato un criterio di valutazione patrimoniale semplice in quanto entrambe le società svolgono servizi per conto degli enti pubblici territoriali soci in regime di "in house providing" e presentano dei risultati economici contenuti, tendenti al pareggio di bilancio. Inoltre, a seguito della fusione, Centralcom si trasformerà in società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere la propria attività a favore dei soci a corrispettivi prossimi o equivalenti ai costi di produzione. Queste particolari dinamiche gestionali portano, quindi, ad escludere l'esistenza di un avviamento o di un disavviamento aziendale;
- b) sulla base delle medesime considerazioni, salvo quanto esposto alla successiva lettera d), si è ritenuto opportuno di non considerare la sussistenza di eventuali maggiori valori del patrimonio aziendale che, a ragione di una attività volta al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio, non avrebbero trovato capienza nel valore recuperabile dei beni attraverso i flussi reddituali delle società;
- c) quindi, ai fini della determinazione del valore economico delle società partecipanti alla fusione, sono stati, in generale, recepiti i valori contabili degli elementi che compongono il patrimonio, determinati sulla base dei criteri di valutazione civilistici, così come risultanti nei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2013;
- d) l'utilizzo di metodi di stima diversi da quelli civilistici è stato adottato esclusivamente (i) per un bene immobile detenuto da Webred, (ii) per la partecipazione detenuta da Webred Spa in Webred Servizi Scarl (oggi Umbria Salute Scarl), e (iii) per un ramo di azienda oggetto di cessione da Webred Spa a Webred Servizi Scarl nel corso del 2014;
- e) per quanto concerne il patrimonio immobiliare la valutazione poggia su una perizia giurata di stima, che attribuisce all'immobile un valore di 1.076.000 euro rispetto ad un valore residuo da ammortizzare di 562.934,96 euro;
- f) in relazione alla partecipazione in Webred Servizi Scarl, la stima ha recepito il valore realizzato da Webred attraverso la vendita della partecipazione intervenuta nel corso del



2014, ad un prezzo di 164.131,88 euro superiore al valore di libro corrispondente a 105.055,48 euro;

- g) ugualmente, in relazione al ramo di azienda ceduto a Webred Servizi Scarl, è stata recepita la differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione, pari a 46.963 euro, ed il valore contabile oggetto di trasferimento di 41.263,59 euro;
- h) infine, sui maggiori valori di stima sono state conteggiate le imposte latenti per 156.569,80 euro, sulla base delle aliquote previste dalla legislazione vigente.

Attraverso il processo di valutazione descritto sono state determinate le seguenti consistenze patrimoniali:

- Centralcom S.p.A.	euro 1.077.442
- Webred S.p.A.	euro 3.909.650

Da cui scaturisce un rapporto patrimoniale pari a:

- Centralcom S.p.A.	21,6046 %
- Webred S.p.A.	78,3954 %

Considerando che il capitale della società incorporante, a seguito della Fusione e della contestuale trasformazione in scarl, ammonterà ad euro 4.000.000, questo sarà attribuito quanto a 864.184,58 euro (4.000.000 x 21,6046%) ai soci di Centralcom e quanto a 3.135.815,42 euro (4.000.000 x 78,3954%) ai soci di Webred, in funzione delle azioni attualmente detenute in ciascuna società.

In particolare ai soci di Centralcom, in concambio delle azioni attualmente detenute che saranno interamente annullate, verranno assegnate le seguenti quote di partecipazione:

Soci	Quote assegnate	Percentuale
Regione Umbria	440.302,04	50,95%
Comune di Perugia	120.985,84	14,00%
Comune di Terni	95.060,90	10,99%
Comune di Città di Castello	69.134,77	8,00%
Comune di Foligno	69.134,77	8,00%
Comune di Orvieto	69.134,77	8,00%
Consorzio SIR	432,10	0,05%
TOTALI	864.184,58	100,00%

Mentre ai soci di Webred, in concambio delle azioni attualmente detenute che saranno interamente annullate, verranno assegnate le seguenti quote di partecipazione:

Soci	Quote assegnate	Percentuale
Regione Umbria	2.636.468,17	84,08%
Comune di Perugia	82.471,95	2,63%
Comune di Terni	46.489,82	1,48%
Comune di Città di Castello	20.194,65	0,64%
Comune di Foligno	8.027,69	0,26%
Comune di Orvieto	31.358,15	1,00%
Provincia di Perugia	214.991,51	6,86%
Comune di Spoleto	32.236,18	1,03%

Provincia di Terni	31.859,88	0,80%
Comunità Montana del Trasimeno	31.358,15	1,00%
Comune di Bastia	1.379,76	0,03%
TOTALI	4.000.000,00	100,00%

Quindi, a seguito della fusione, la compagine sociale di Centralcom sarà così composta:

Soci	Quote assegnate	Percentuale
Regione Umbria	3.076.770,21	76,92%
Comune di Perugia	203.457,79	5,09%
Comune di Terni	140.529,63	3,51%
Comune di Città di Castello	89.329,42	2,23%
Comune di Foligno	77.182,45	1,93%
Comune di Orvieto	100.492,92	2,51%
Provincia di Perugia	214.991,51	5,37%
Comune di Spoleto	32.236,18	0,81%
Provincia di Terni	31.859,88	0,80%
Comunità Montana del Trasimeno	31.358,15	0,78%
Comune di Bastia	1.379,76	0,03%
Consorzio Sir	432,10	0,01%
TOTALI	4.000.000,00	100,00%

Le azioni assegnate ai soci dell'incorporata avranno godimento regolare.

La modifica dello statuto della società incorporante

A seguito della fusione, e stante quanto sopra illustrato nelle motivazioni dell'operazione, si procederà alla contestuale trasformazione della società incorporante Centralcom S.p.A. nella società consortile a responsabilità limitata "Umbria Digitale" che adotterà lo Statuto allegato al progetto di Fusione.

La decorrenza della fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504 -bis c.c. e dell'articolo 172 comma 9 del tuir, dall'inizio dell'esercizio in corso alla data dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Il trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Si conferma - come tra l'altro già indicato nel progetto di fusione - che non sussistono vantaggi particolari per i soci o gli amministratori.

Alla luce anche di questa nostra relazione, Vi invitiamo quindi a deliberare sulla fusione, approvando il relativo progetto.

Trascorsi almeno sessanta giorni dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari approvative delle società partecipanti alla fusione, ed in assenza di opposizioni da parte dei creditori, potrà essere stipulato l'atto di fusione, con la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese e, perciò, con la conclusione del procedimento.


Perugia, 23 giugno 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Dott. Luigi Rossetti (Presidente)

Dott.ssa Daniela Toccacelo

Dott. Alberto Orvietani



Three handwritten signatures are present, each written above a horizontal line. The first signature is the most stylized and appears to be 'Luigi Rossetti'. The second signature is more legible and appears to be 'Daniela Toccacelo'. The third signature is also legible and appears to be 'Alberto Orvietani'.